

**DELIBERA N. DL/6/2018/CRL/COM PROPOSTA DI SANZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TELE RADIO ORTE (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE "TELE RADIO ORTE")**

**OGGETTO: proposta di sanzione all'ASSOCIAZIONE CULTURALE TELE RADIO ORTE (servizio di media audiovisivo in ambito locale "TELE RADIO ORTE") per la violazione delle disposizioni contenute nel DLGS 177/55, art. 37 comma 1 e dell'art. 3, commi 1 e 2, della Delibera Agcom n. 538/01/CSP.**

**IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI**

**NELLA** riunione del 12 febbraio 2018 presso la sede di via Lucrezio Caro 67, 00193 – Roma;

**VISTA** la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 31 luglio 1997, n. 177;

**VISTA** la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante "Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni";

**VISTA** la delibera 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante "Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni";

**VISTA** la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio" e successive modifiche;

**VISTA** la legge regionale 28 ottobre 2016, n.13, recante "Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione", pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 2 novembre 2016, n. 87;

**VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale" pubblicata nel supplemento ordinario alla G. U. della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

**VISTA** la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante "Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite", e successive modifiche;

**VISTA** la delibera n. 34/05/CSP, dell'8 marzo 2005, recante "Modifiche al regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP", ed in particolare l'art. 5-ter;

**VISTO** il "Codice di autoregolamentazione tv e minori", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

**VISTO** l'Accordo quadro, del 25 giugno 2003, e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

**VISTA** la delibera del 12 novembre 2003, n. 402/03/CONS “*Delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni*” con la quale è stata conferita la delega delle funzioni di cui all'accordo quadro del 2003 al Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio;

**VISTO** il “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 29 marzo 2010, n. 73;

**VISTA** la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, “Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale”;

**VISTO** l'Accordo Quadro del 4 dicembre 2008 tra l'Autorità per le Comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, con il quale vengono attribuite ulteriori materie delegate alle Regioni;

**VISTA** la delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Lazio del 22 luglio 2009, n° 36, con la quale il Consiglio regionale ha aderito al processo di conferimento delle nuove deleghe previste dall'accordo quadro 04 dicembre 2008;

**VISTA** la delibera dell'Autorità 668/09/CONS, del 26 novembre 2009, recante “Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni” che delega al Co.Re.Com. Lazio, in esito all'istruttoria sul possesso dei requisiti, l'esercizio della funzione di “Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali”;

**VISTA** la Convenzione del 16 dicembre 2009 recante “Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni” che delega al CORECOM Lazio l'esercizio della funzione di “vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali”;

**VISTA** la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante il “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS, del 16 ottobre 2015;

**VISTA** la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

**VISTO** l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, tra l’Autorità e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative, delle Regioni e delle Province autonome, approvato dall’Autorità con delibera 395/17/CONS;

**CONSIDERATO** che, in data 03 novembre 2017, con nota Prot. n RT.406/17, inviata via PEC all’associazione culturale Tele Radio Orte, il Co.Re.Com. Lazio chiedeva di fornire le registrazioni dei programmi trasmessi dal servizio di media audiovisivo in ambito locale “Tele Radio Orte” nel periodo compreso tra le ore 00.00 del 01/09/2017 e le ore 24.00 del 30/09/2017 per il monitoraggio in materia di pluralismo politico-sociale e tra le ore 00.00 del 18/09/2017 alle ore 24.00 del 24/09/2017 per il monitoraggio degli obblighi di programmazione, pubblicità, garanzia dell’utenza e tutela dei minori;

**CONSIDERATO** che, in data 07 novembre 2017, con nota Prot. RT/407/17, il Sig. Leonardo Bernardi, delegato dalla stessa società, consegnava presso il Co.Re.Com. Lazio n. 13 dvd contenenti le registrazioni richieste;

**CONSIDERATO** che, con determinazione dirigenziale del 10 aprile 2017, n. 242, il servizio di monitoraggio delle trasmissioni delle emittenti televisive locali, per il Co.Re.Com. Lazio, per l’anno 2017, è stato affidato alla società Osservatorio di Pavia c/o Cares srl, con sede in Via Roma, 10 – 27100 – Pavia (Pv), CF e P.IVA 01094390182;

**PRESO ATTO** che, dalle risultanze dell’attività di monitoraggio, fornite dalla società Osservatorio di Pavia c/o Cares srl, in data 20 dicembre 2017, prot. n. RT/443/17, si rileva *“la non riconoscibilità del messaggio pubblicitario nel corso dei seguenti programmi: “A tamburo battente”, “Spot cibor-tv box” e “Make up channel”.*

**RILEVATO** in particolare che, dalla visione dei supporti magnetici recanti la registrazione dei programmi segnalati, si sono riscontrate le seguenti casistiche:

- “A tamburo battente”, dalle 18:54:21 alle 18:54:28 del 20 settembre 2017 e dalle 13:32:07 alle 13:32:36, dalle 13:50:14 alle 13:50:38 e dalle 14:07:22 alle 14:07:30 del 24 settembre 2017 compaiono dei blocchi pubblicitari (contorni Orogel) senza segnalazione;
- “Spot Cibor-I-Tv Box” dalle 16:54:46 alle 16:55:34 e dalle 17:15:16 alle 17:15:51 del 23 settembre 2017, parte lo spot senza nessuna segnalazione;
- “Make up channel” dalle 16:56:07 alle 17:15:15 del 23 settembre 2017, durante l’intero programma scorrono delle sovrimpressioni pubblicitarie non segnalate;

**PRESO ATTO** che, in data 15 gennaio 2018, il Co.Re.Com Lazio ha inviato tramite Pec la contestazione n. 3/2018 all’ASSOCIAZIONE CULTURALE T.R.O per la presunta violazione delle

disposizioni contenute nel DLGS 177/55, art. 37 comma 1 e dell'art. 3, commi 1 e 2, della Delibera Agcom n. 538/01/CSP;

**CONSIDERATO** che, in data 01 febbraio 2018, con nota Prot. n. RT/274/18, l'ASSOCIAZIONE CULTURALE T.R.O., ha fatto pervenire entro i termini richiesti le proprie memorie difensive e, contestualmente, un DVD contenente le registrazioni corrette;

**PRESO ATTO** che, nelle memorie difensive si precisa quanto segue:

- Il programma "A tamburo battente", viene trasmesso da T.R.O. con un accordo di tipo in bartering, ovvero non prodotto dalla stessa emittente ma da una società di servizi che offre il contenuto editoriale esclusivamente a titolo gratuito e senza alcun esborso di denaro tra le parti. Stessa considerazione viene fatta per i programmi "Spot Cibor-I-Tv Box" e "Make up channel".
- In riferimento alla contestazione inerente la pubblicità all'interno del programma "A tamburo battente", l'emittente comunica che per un disguido tecnico, la scritta apparsa in alto a sinistra e che riporta la denominazione "Replica 2013" è stata inserita in automatico dal registratore programmi, ma solo in locale (interno studi) e non in onda. L'emittente quindi precisa che l'indicazione "Pubblicità" è andata correttamente in onda durante lo spot "Contorno Orogel", come si evince dalle registrazioni originali allegata alla memoria difensiva.
- Per quanto concerne il programma "Make up channel", l'emittente comunica che, per un disguido con la titolatrice, che ha il compito di oscurare eventuali banner, è stato fornito un file errato contenente la registrazione in fase di esportazione. Sui banner pubblicitari che appaiono durante la trasmissione è stato opportunamente inserito un rettangolo nero esattamente sopra i messaggi durante la messa in onda. Viene allegato il filmato esportato correttamente.
- In riferimento allo spot "Cibor-I-Tv Box" si precisa che per il giorno 23 settembre 2017, dalle 16:54:46 alle 16:55:34 e dalle 17:15:16 alle 17:15:51, è stato fornito un file errato contenente la registrazione in fase di esportazione.
- A margine delle memorie l'ASSOCIAZIONE CULTURALE T.R.O chiedeva un incontro delegando come rappresentante il Sig. Leonardo Bernardi.

**CONSIDERATO** che, in data 7 febbraio, presso il Co.Re.Com Lazio, il Sig. Leonardo Bernardi, delegato dall'ASSOCIAZIONE CULTURALE T.R.O. è stato udito, su sua richiesta, dal Presidente Michele Petrucci, dai componenti del Comitato, oltre che dal Responsabile della Struttura, dott. Aurelio Lo Fazio e dalla dott.ssa Elisabetta Caldani.

**PRESO ATTO** che, dalla visione dei nuovi filmati forniti dall'emittente T.R.O., si rileva:

- "A tamburo battente", dalle 18:54:21 alle 18:54:28 del 20 settembre 2017 e dalle 13:32:07 alle 13:32:36, dalle 13:50:14 alle 13:50:38 e dalle 14:07:22 alle 14:07:30 del 24 settembre 2017 i blocchi pubblicitari (contorni Orogel) sono segnalati dalla scritta "pubblicità";
- "Make up channel" dalle 16:56:07 alle 17:15:15 del 23 settembre 2017, durante l'intero programma le sovrimpressioni pubblicitarie sono oscurate con un rettangolo in nero;

- “Spot Cibor-I-Tv Box” dalle 16:54:46 alle 16:55:34 e dalle 17:15:16 alle 17:15:51 del 23 settembre 2017, compare la scritta pubblicità solo durante i primi 5 secondi e non durante l’intera durata dello spot.

**RILEVATO** che, dal verbale dell’incontro, Prot. n. RT/322/18, il Sig. Lombardi ha confermato, per la trasmissione “A tamburo battente” e per il programma “Make up channel” quanto riportato nelle memorie presentate in data 01 febbraio 2018, Prot. n. RT/274/18, concordando con il Comitato circa la fondatezza della contestazione inerente lo spot “Cibor-I-Tv Box”;

**RILEVATO** che, in tale sede, il delegato di Tele Radio Orte ha inoltre comunicato “l’interruzione immediata di tutti i programmi forniti dal circuito ITALIAN Television, autore dei programmi Make up channel e Cibor-I-Tv Box”;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del d.lgs n. 177/05, “*la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l’uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali*”;

**CONSIDERATO** che, ai sensi del citato art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, le comunicazioni commerciali audiovisive devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l’uso di mezzi di evidente percezione ottici nei programmi televisivi e i fornitori di servizi di media audiovisivi sono tenuti a inserire sullo schermo televisivo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita;

**RILEVATO** che, l’emittente Tele Radio Orte, pur dichiarando l’errore tecnico avvenuto nella regia di messa in onda, dimostrava, tramite scritti difensivi e nuovi supporti dvd, la buona fede nei fatti accertati e la piena collaborazione nella fase istruttoria.

**RILEVATO** che la violazione del predetto obbligo è amministrativamente sanzionata ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 2, del “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, di cui alla delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche e integrazioni, per cui è prevista una sanzione da euro 1.329,00 (euro milletrecentoventinove/00) a euro 25.822,80 (euro venticinquemilaottocentoventidue/80), ai sensi e per gli effetti dell’articolo 51, commi 2, lettera a), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

## **DELIBERA**

con votazione unanime, per quanto riportato in premessa:

1. Di proporre l’archiviazione per le contestazioni formulate nei confronti dell’Associazione Culturale Tele Radio Orte, con Atto di contestazione n. 3/18 con riferimento ai blocchi pubblicitari presenti nelle trasmissioni “A tamburo battente” e per lo spot “Make up channel”.

2. Di formulare la proposta di sanzione a carico dell'Associazione Culturale Tele Radio Orte, con sede legale in via Piè di Marmo, 3/A – 01028 Orte (VT), P.I. 007315405637, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale denominato " Tele Radio Orte", per la violazione delle disposizioni contenute nell' art. 37, comma 1, del d.lgs n. 177/05 e nell'articolo 3, commi 1 e 2 della delibera n. 538/01/CSP, per aver trasmesso dei blocchi di spot pubblicitari "Cibor-I-Tv Box" in contrasto con la normativa sulla pubblicità.

Roma, 12 febbraio 2018

F.to Il Presidente del Co.Re.Com. Lazio  
Michele Petrucci